

Scheda informativa

Mantenimento della previdenza in caso di attività lucrativa dopo i 65 anni

Se l'assicurato continua a svolgere la sua attività lucrativa dopo i 65 anni, può scegliere se percepire o meno le prestazioni di vecchiaia a 65 anni. Il mantenimento della previdenza dopo i 65 anni fino al massimo a 70 anni è possibile solo se l'assicurato continua l'attività lucrativa presso lo stesso datore di lavoro. Il mantenimento della previdenza riguarda solo le prestazioni di vecchiaia e non le prestazioni di rischio in caso d'invalidità e decesso. Non vengono pagati contributi di rischio.

Contributi

Il mantenimento della previdenza per le prestazioni di vecchiaia può avvenire in due modi:

- senza pagamento di contributi: in tal caso si maturano gli interessi sull'avere di vecchiaia all'età di 65 anni;
- continuando a pagare i contributi di risparmio. Per i contributi di risparmio si applica la stessa aliquota che era valida secondo il piano di previdenza subito prima dei 65 anni. L'impresa non è tenuta a partecipare a questi contributi.

Se l'impresa non partecipa ai contributi, l'assicurato può scegliere se pagare l'intero contributo di risparmio oppure la parte dei contributi versata finora.

Se l'impresa paga la sua parte di contributi di risparmio, deve farlo per tutti gli assicurati. La ripartizione dei contributi di risparmio tra assicurato e impresa corrisponde a quella prevista dal piano di previdenza subito prima di 65 anni. Un tale obbligo di contribuzione viene fissato nel piano di previdenza.

Salario assicurato

Il salario assicurato corrisponde al guadagno effettivamente conseguito, da cui viene dedotto l'importo di coordinamento secondo il piano di previdenza.

Prestazioni di vecchiaia

Dopo i 65 anni, l'assicurato può chiedere in qualsiasi momento il versamento delle prestazioni di vecchiaia. Queste prestazioni sono esigibili al più tardi quando l'assicurato cessa l'attività lucrativa o compie 70 anni. La rendita di vecchiaia è calcolata in base all'avere di vecchiaia disponibile e all'aliquota di conversione applicata alla rispettiva età. Le aliquote di conversione sono riportate in allegato al regolamento. Il prelievo totale o parziale delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale deve essere comunicato alla CPE entro i 65 anni.

In caso d'invalidità, le prestazioni di vecchiaia diventano esigibili immediatamente. Queste prestazioni sono calcolate in base all'avere di vecchiaia disponibile e all'aliquota di conversione applicata alla rispettiva età.

Prestazioni in caso di decesso dopo 65 anni

In caso di decesso, le prestazioni per superstiti sono calcolate in base alle prestazioni di vecchiaia esigibili in quel momento. La parte delle prestazioni di vecchiaia, che l'assicurato ha richiesto sotto forma di capitale, viene versata come capitale di decesso agli aventi diritto determinati a norma del regolamento. Se l'avere di vecchiaia accumulato è superiore al versamento unico per le prestazioni destinate a coniugi, conviventi, coniugi divorziati e figli, l'avere di vecchiaia non utilizzato viene anch'esso versato sotto forma di capitale.

Riscatti

Il riscatto delle prestazioni regolamentari dopo 65 anni è possibile solo se l'aveve di vecchiaia non supera il valore previsto dalla scala dei riscatti a 65 anni. L'importo massimo di riscatto corrisponde alla differenza tra il valore della scala dei riscatti a 65 anni e l'aveve di vecchiaia disponibile.

Obblighi di notifica

Il mantenimento della previdenza in caso di attività lucrativa dopo i 65 anni deve essere comunicato alla CPE con il modulo "Mantenimento della previdenza per la vecchiaia dopo i 65 anni". Se l'impresa partecipa al pagamento dei contributi, ciò vale per tutti gli assicurati e viene fissato nel piano di previdenza.

Novembre 2011